

Il decreto sulla card al lavoro è fuffa scritta male: i controlli sono impraticabili

Le sanzioni vengono inflitte solo sulla base di un verbale redatto da incaricati pubblici i quali, senza mandato del giudice, non possono entrare in uffici e abitazioni privati

di **PIETRO DUBOLINO**
Presidente di sez. a riposo della Corte di cassazione)

Ma non è una cosa seria. Questo titolo di una delle più note commedie di **Luigi Pirandello** potrebbe forse attagliarsi anche al Dl n. 127/2021, specialmente con riguardo alle disposizioni, contenute nell'art. 3, con le quali è stato introdotto e disciplinato l'obbligo, a carico di chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato, di possedere ed esibire il green pass «ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta».

Cominciamo col dire che la verifica dell'osservanza di tale obbligo è affidata ai datori di lavoro, tra i quali, non essendo prevista alcuna deroga o eccezione, dovrà quindi ritenersi compreso, ad esempio, anche il pensionato ultraottantenne che abbia alle sue dipendenze la badante o la domestica.



LACUNE Il ministro dell'Interno, Lucia Lamorgese [Ansa]

Il rispetto dell'obbligo è affidato soltanto alla buona volontà dei soggetti interessati

Anch'egli sarà pertanto tenuto, al pari di tutti gli altri, come stabilito dal comma 5 del citato art. 3, a definire (anzi, dovrebbe averlo già fatto entro la data del 15 ottobre), le «modalità operative per l'organizzazione delle verifiche» nonché ad individuare, «con atto formale, i soggetti incaricati

dell'accertamento delle violazioni», rimanendo esposto, in caso di inosservanza, all'applicazione, da parte del prefetto, di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. Ciò in base al richiamo, operato dal comma 9, all'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19 del 2020. Siamo, come si vede, al limi-

te tra l'assurdo e il grottesco.

Il nostro pensionato, però, e come lui tutti gli altri datori di lavoro, possono in parte rallegrarsi considerando che dell'avvenuto adempimento dei suddetti obblighi non è previsto che si debba dare assicurazione alcuna al prefetto, alla Asl o

ad altri organi di controllo. Ne deriva che è rimesso soltanto all'iniziativa di questi ultimi l'eventuale effettuazione delle opportune verifiche, da affidarsi a personale che sia munito delle necessarie qualifiche soggettive, prima delle quali è quella costituita dal possesso della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Solo coloro che siano investiti di tale qualità, infatti, possono ritenersi abilitati a redigere, previa diretta constatazione dei fatti, i verbali sulla base dei quali il prefetto potrà poi provvedere all'inflizione delle sanzioni.

Nessun pubblico ufficiale, però (fatta eccezione per gli ispettori del lavoro, limitatamente alle materie di loro competenza), può accedere d'autorità in luoghi di lavoro e meno che mai in luoghi di privata dimora nei quali pure si effettuino prestazioni di lavoro, essendo a tal fine

Nessuno è tenuto a dar prova degli accertamenti al prefetto o alla Asl

necessaria una specifica e motivata autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, come espressamente previsto (ma solo a condizione che si tratti di soggetti i quali abbiano anche la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria), dall'art. 13 della legge n. 689/1981, che detta le norme generali



in materia di accertamento degli illeciti puniti con sanzione amministrativa. In mancanza di tale autorizzazione, quindi, è da ritenere che ogni datore di lavoro possa legittimamente opporsi all'ingresso nei luoghi in sua esclusiva disponibilità di soggetti incaricati di verificare l'avvenuto adempimento o meno degli obblighi in questione. E, d'altra parte, trattandosi di illeciti amministrativi, gli stessi non possono essere accertati se non dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a ciò abilitati in base a norme di legge, per cui è da escludere che le relative sanzioni possano essere inflitte sulla sola base di segnalazioni di privati, quale che sia il grado della loro attendibilità. Stando così le cose, appare evidente che l'effettiva osservanza di quegli obblighi è da ritenersi affidata pressoché esclusivamente alla buona volontà di ciascun datore di lavoro, in funzione della maggiore o minore propensione di quest'ultimo a volersi, comunque, sentire «in regola» indipendentemente dal grado di probabilità che l'inosservanza sia accertata e dia quindi luogo alla effettiva applicazione delle previste sanzioni.

Ma le cose non cambiano molto se dal versante dei datori di lavoro si passa a quel-

lo dei dipendenti, a carico dei quali è prevista, per il caso in cui accedano al luogo di lavoro senza essere muniti del green pass, l'applicazione, sempre da parte del prefetto, di una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. È vero, infatti, che i soggetti che il datore di lavoro abbia «incaricato dell'accertamento delle violazioni» all'obbligo del green pass debbono trasmettere al prefetto «gli atti relativi alla violazione», come previsto dall'art. 3, comma 10, del Dl n. 127/2021. È altrettanto vero, però, che, non potendo certo valere la designazione da parte del datore di lavoro a conferire ad essi la qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, il prefetto, per la ragione già in precedenza indicata, mai e poi mai potrebbe disporre l'applicazione della predetta sanzione sulla sola base della segnalazione fattagli pervenire dai soggetti in questione. Questa potrebbe quindi servire soltanto da stimolo per la predisposizione, da parte dello stesso prefetto o di altra autorità competente, di servizi di osservazione esterna da affidarsi a persone munite della necessaria qualifica pubblicistica, le quali, constatata direttamente la violazione (per esempio controllando i lavoratori all'uscita dai luoghi di lavoro), possano quin-

di **ALESSANDRO RICO**

Ieri, la Consulta ha depositato la sentenza, anticipata da un comunicato del 23 settembre, con la quale ha «assolto» i dpcm di **Giuseppe Conte**. Più precisamente, la Corte ha stabilito che il decreto legge 19/2020, in virtù del quale era stato sanzionato un cittadino laziale, reo di aver violato il lockdown, non è illegittimo: esso, a differenza di quanto ipotizzato dal giudice di pace di Frosinone, non ha delegato alcuna funzione legislativa al presidente del Consiglio - il che sarebbe stato incostituzionale. Semmai, si è limitato a «tipizzare», a fornire una determinazione giuridica alle misure adottabili dal premier, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità amministrativa.

Quel che è accaduto si presta a due ordini di riflessioni. La prima, più di pancia: tocca constatare che, quando si tratta di decidere tra le prerogati-

ve dello Stato e i diritti del cittadino, la Corte costituzionale tende a dar ragione al potere costituito. È andata così, appunto, con i provvedimenti anti Covid, che per mesi hanno costretto gli italiani ai domiciliari. Peraltro, contro il parere degli esperti, i quali, come si apprese dai verbali del Cts desecretati, a marzo 2020 non avevano affatto chiesto una serrata nazionale. D'altronde, con una bella faccia fresca, anche **Roberto Speranza**, ad aprile, ha dovuto ammettere che «all'aperto il virus si diffonde molto meno». Dunque, non c'era ragione scientifica per chiuderci in casa.

Ma il copione s'è ripetuta pure con l'ok dell'altro giorno alla proroga del blocco degli sfratti, sulla quale la Consulta ha fatto spallucce: tanto, la disposizione sparirà a fine anno. Direte voi: i giudici hanno tutelato i morosi incolpevoli, cioè le famiglie rovinata dall'epidemia. Vero solo in parte, perché il Covid c'è stato per tutti, locatari e locatori. Anche questi ul-

La Consulta si aggrappa ai cavilli per «assolvere» i dpcm di Conte

La Corte boccia il ricorso e ignora le gravi anomalie istituzionali ricadute sui cittadini

timi, spesso di reddito medio-basso, potrebbero aver perso il lavoro. Solo che lo Stato, senza neppure riconoscere adeguati indennizzi, ha scaricato su di essi l'onere di assicurare un tetto alle vittime della crisi. Crisi aggravata proprio da quelle misure draconiane decise dal governo.

Prima ancora, a ottobre 2020, la Corte costituzionale aveva avallato lo stop alle rivalutazioni delle cosiddette «pensioni d'oro» e il contributo di solidarietà, anche se non di durata quinquennale. Un'altra «bollinatura» a una discutibile decisione politica, sull'onda di un populismo, questo



AVVOCATO Giuseppe Conte

si, pericoloso, poiché pronto a calpestarlo lo Stato di diritto pur di punire la fantomatica «casta». Come se non bastasse, una sentenza di luglio 2021 ha invece bocciato la revoca dei trattamenti assistenziali riservati ai condannati per mafia e terrorismo, che scontino la pena fuori dal carcere: lo Stato - poverini - non può «privarli dei mezzi per vivere». Insomma, il diritto dei mafiosi e dei terroristi a percepire gli assegni pubblici non si tocca; quello dei cittadini a uscire di casa, invece, è conculcabile, nel nome della presunta sicurezza sanitaria.

La seconda riflessione ri-

guarda la surrettizia trasformazione del nostro sistema politico. A leggere la sentenza della Consulta sui dpcm, si ha l'impressione che a salvare una grave anomalia istituzionale, tra l'altro a suo tempo denunciata da ex membri della stessa Corte, come **Sabino Cassese**, oltre che dall'allora presidente, **Marta Cartabia**, siano stati dei cavilli. Ad esempio, la Consulta ha dovuto dichiarare inammissibili le questioni sollevate in merito al primo di censurato dal giudice di Frosinone, il 6 del 2020, perché era già scaduto quando era stata comminata la sanzione oggetto del ricorso. Per il resto,



ISPEZIONE Il controllo del green pass di un autista prima dell'inizio del suo turno [Ansa]

L'INCONTRO DI BRUNETTA CON I SINDACATI

Smartworking, presentate le linee guida per le Pa

■ Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ieri ha presentato ai sindacati le linee guida per lo svolgimento dello smartworking, che anticipano ciò che sarà previsto nei contratti nazionali. «Se tutto va bene lo rendiamo strutturale», ha anticipato il ministro, spiegando che lo smartworking «sarà totalmente implementabile dal 31 di gennaio da parte delle 32.000 Pa che ci sono in Italia, sulla base del contratto». Inoltre, il lavoro da casa, da alternare obbligatoriamente con quello in presenza, sarà una «forma di lavoro non più obbligatoria», bensì «decisa in ragione dell'efficienza e della soddisfazione». L'amministrazione che desidera fare smartworking deve assicurare un'adeguata rotazione del personale e l'invarianza dei servizi resi all'utenza, prevedere un piano di smaltimento del lavoro arretrato, garantire la fornitura della dotazione tecnologica al lavoratore. Al dipen-

dente viene garantito un periodo di riposo consecutivo giornaliero di almeno a undici ore, il cosiddetto «periodo di disconnessione». Quando è in smartworking, il lavoratore non può effettuare lavoro straordinario e trasferte. Se le applicazioni dell'ente sono raggiungibili da remoto, il dipendente può accedere da casa ai propri principali strumenti di lavoro. Altrimenti, si può ricorrere all'attivazione di una Vpn (Virtual Private Network, una rete che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l'ente. In caso di necessità, il dipendente potrà essere chiamato a lavorare in presenza, venendo avvisato almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. In sostanza, ogni amministrazione potrà «fare tutto il lavoro agile che vuole» ha spiegato Brunetta, «purché i servizi siano efficienti e ci sia la soddisfazione dei cittadini».

Il certificato ci costringe a scegliere tra la necessità e i nostri principi

Obbedire a una legge arbitraria è un atto ingiusto. Ma in tanti oggi sono di fronte al dilemma: assecondare il diktat del green pass o restare senza stipendio? Le persone sono così forzate a optare per il male minore

di **ERMANNO BENCIVENGA**



■ Martedì 19 ottobre, per poter accedere agli studi televisivi dove registro un mio programma, ho dovuto sottopormi a un tampone. Il motivo è noto a tutti: un governo tirannico e oppressivo, che scatena idranti e lacrimogeni contro pacifici cittadini che manifestano pubblicamente il loro dissenso, ha emanato una legge ingiusta e infame che impone una certificazione sanitaria come requisito per godere del diritto costituzionale al lavoro. Siccome io non sono vaccinato né mai mi vaccinerò (ci tengo alla pelle), la mia unica opzione, se volevo lavorare, era il tampone. Non è stata una decisione facile e, sebbene non sia né interessante né opportuno dilungarsi qui sulle specifiche considerazioni di carattere personale che

l'hanno determinata, credo sia invece interessante e opportuno portare alla luce i parametri e fattori generali che inquadrano ogni decisione del genere.

In un articolo precedente avevo spiegato che nella nostra tradizione esistono due tipi di teorie etiche: teleologica e deontologica. Il primo identifica un fine ultimo e, in ogni circostanza, definisce giusta l'azione che, meglio di ogni altra opzione disponibile, ci permette di approssimare il fine; l'etica teleologica di gran lunga più popolare oggi è l'utilitarismo, per cui il fine ultimo è il miglior saldo possibile fra piacere e dolore per tutti gli esseri senzienti. Il secondo stabilisce invece norme di comportamento e chiede, in ogni circostanza, di applicare la relativa norma. Io, avevo detto, non sono un utilitarista e in generale non ho un'etica teleologica; per me conta fare la cosa giusta, quali che ne siano le conseguenze. Nel caso in questione, dunque, sembrerebbe che la decisione sia semplice: obbedire a una legge ingiusta è a sua volta un atto ingiusto, quindi non si obbedisce, punto e basta. Purtroppo però non è così semplice; vediamo perché.

Nella tragedia *Antigone*, di Sofocle, la protagonista è in gravi ambascie. Il fratello Polinice si è mosso in armi contro la loro città di Tebe, governata dall'altro fratello Eteocle. Eteocle e Polinice si sono uccisi a vicenda e il nuovo re di Tebe, Creonte, ha decretato che il cadavere di Polinice rimanga insepolti fuori dalle mura, preda delle intemperie e degli animali. Dunque Antigone è stretta fra le leggi della città, che le impongono di non seppellire un traditore della patria, e le leggi della famiglia e dei morti, che le impongono di seppellire il fratello. Non può obbedire alle une senza violare le altre; qualunque atto compia, sarà un'ingiustizia. Avevo parlato di applicare la relativa norma, ma qui le norme relative alla sua situazione sono più d'una, e sono in con-

flitto.

In etica, questa situazione viene denominata un dilemma morale. I filosofi greci non sembrano prestare molta attenzione al tema, ma i poeti tragici come Sofocle ne danno spesso vivide rappresentazioni. Nell'*Ifigenia in Aulide* di Euripide, Agamennone, comandante supremo della spedizione greca contro Troia, è bloccato con tutta la flotta sulle coste della Beozia da una calma piatta: non spira un alito di vento, le navi non si muovono. Interrogato in proposito, l'indovino Calcante infor-

ma che la dea Artemide è irritata contro i greci e farà pace con loro solo se le verrà sacrificata la figlia Ifigenia di Agamennone. Il quale si trova dunque in un dilemma, fra i suoi doveri di re e di padre: se rifiuta il sacrificio, la spedizione va in malora (e ci sono più di mille navi pronte a partire); se lo accetta, tradisce sua figlia.

Nella modernità, i dilemmi imperverano. Simile a quello di Agamennone è il dramma descritto nel romanzo di William Styron (e film diretto da Alan J. Pakula) *La scelta di Sophie*. Sophie è una donna po-

laccata che, mentre sta per entrare (come internata) ad Auschwitz accompagnata dai due figli (un maschio e una femmina), si vede imposta da un sadico ufficiale nazista una atroce scelta fra i due bambini: quello che sceglierà sarà temporaneamente salvo; l'altro (o altra) sarà subito ucciso; se rifiuta di scegliere, saranno subito uccisi entrambi. La norma che chiede a ogni genitore di proteggere i figli, già presente nel caso di Agamennone, entra qui in contraddizione con sé stessa: Sophie non può rispettarla senza anche tradirla. E quella scelta la tormenterà per tutta la vita, fino al suicidio.

Jean-Paul Sartre, in *L'esistenzialismo è un umanismo*, parla di un suo studente che deve decidere se unirsi alla Resistenza o continuare ad assistere la madre. È un chiaro dilemma e ci fa riflettere sul fatto che le scelte ammirevoli dei partigiani non erano però semplici, e anzi erano più ammirevoli proprio perché non erano semplici: perché per assolvere il proprio obbligo nei confronti della libertà e dignità del loro Paese dovevano spesso rinunciare ad assolvere altri obblighi ugualmente validi.

Chi è chiuso in un dilemma è costretto a scegliere un male. Spera che sia il male minore ma, anche se avesse ragione, un male per essere minore non diventa un bene e bisogna comunque farsene carico, assumersene la responsabilità. Per mantenere aperto il mio spazio di comunicazione con migliaia di persone e offrire loro strumenti per affrontare l'orrore che stiamo vivendo io ho scelto il male di obbedire a una legge ingiusta. Voglia il fatto (non dico «dio» perché non ne ho uno) che sia davvero il male minore. Ma, comunque vada, per me un governo che mette i suoi cittadini davanti a scelte simili vale quanto l'ufficiale nazista di *La scelta di Sophie*, o gli altri nazisti (e fascisti) contro cui si armavano i partigiani.

di provvedere alla formale contestazione, mediante redazione di apposito verbale, come obbligatoriamente previsto, in via generale, per qualsiasi illecito amministrativo. E analoghi servizi, naturalmente, potrebbero essere predisposti anche d'iniziativa delle autorità. In definitiva, quindi, anche per quanto riguarda i dipendenti, il tasso di osservanza, da parte loro, dell'obbligo del green pass sarà essenzialmente in funzione solo della maggiore o minore propensione che essi abbiano a voler correre il rischio di imbattersi in qualcuno dei suddetti servizi; rischio che, comunque, data la immensa platea dei soggetti teoricamente sottoponibili a controllo, è difficile possa oggettivamente riguardarsi come elevato.

Il tutto sembrerebbe dar ragione a un detto attribuito a Giuseppe Zanardelli, uno dei pochi fra i miei ex colleghi ad essere dotato di senso dell'umorismo, secondo il quale l'Italia è un Paese dalle leggi severe temperate dall'inosservanza. Chissà se proprio a questo si debba il fatto che dall'entrata in vigore dell'obbligo del green pass non siano finora, a quanto pare, derivati gli sconquassi e i disagi che pur ragionevolmente ci si sarebbe potuti aspettare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

spicca la circolarità del ragionamento della sentenza: è vero che il dpcm del 10 aprile 2020 fissava «ulteriori disposizioni attuative» di un dl precedente, quello del 25 marzo; ma è anche vero che ogni decreto legge ha banalmente riprodotto le misure introdotte dai dpcm precedenti, in una spirale a ritroso che, da ultimo, rimanda alla dichiarazione di stato d'emergenza. Sulla quale, però, la Consulta non è stata interpellata e, dunque, non si è pronunciata. Eppure, il giudice di pace del Lazio aveva espresso riserve sulla sua legittimità, rilevando che il riferimento alle «calamità naturali», contenuto nel decreto legislativo sulla Protezione civile (1/2018), non avrebbe dovuto includere il «rischio sanitario» derivante dall'epidemia.

Inoltre, i passaggi parlamentari nel pieno dell'emergenza sono stati delle pure e semplici ratifiche. Non che le Camere abbiano brillato per coraggio e pertinacia, ma l'Aula era sottoposta a un ricatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APERTA L'INDAGINE



SIAE, ALBANO RICATTATO DAGLI HACKER DOPO IL FURTO DI DATI DIFFUSI IN RETE

■ La Procura di Roma ha aperto un'indagine per tentata estorsione e accesso abusivo a sistema informatico in relazione all'attacco hacker di cui è stata vittima la Siae. I dati anagrafici e le carte di identità di alcuni artisti sarebbero già comparsi sul dark web. Alcuni cantanti, tra cui Al Bano (foto Ansa) e Samuele Bersani, sarebbero stati già ricattati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA